

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2639-A}

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 24 aprile 2002

(Relatore: **FALANGA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 aprile 2002 (v. stampato Senato n. 1217)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**CASTELLI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(**MARTINO**)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 aprile 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 9 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 ha introdotto il contributo unificato per le spese relative agli atti giudiziari, prevedendo che agli atti ed ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi ed alla materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

Tale norma mirava alla informatizzazione del processo e, quindi, a forfetizzare tutti i costi evitando l'apposizione delle marche sugli atti per la evidente sua incompatibilità con la trasmissione degli atti per via telematica. Tuttavia, nella fase applicativa della nuova disciplina sono insorti numerosi problemi.

Il Governo, pertanto, è intervenuto con un decreto-legge che ha modificato in modo sostanziale la formulazione dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999.

Il decreto, al quale il Senato ha apportato numerose modifiche, introduce una serie di innovazioni rilevanti. Tra queste, merita di essere segnalata in primo luogo l'eliminazione delle sanzioni della irricevibilità e della improcedibilità in caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo. Tali sanzioni, previste dal testo originario dell'articolo 9, sono state eliminate — anche per i dubbi di incostituzionalità a cui si esponeva la norma — e sostituite dalla riscossione coattiva a mezzo iscrizione a ruolo previo invito al pagamento e concessione del termine di 30 giorni per l'adempimento. Ne consegue che la causa può essere iscritta a ruolo

anche in difetto di pagamento del contributo o con versamento insufficiente.

Altra novità è quella del ripristino del regime previsto dalla legge n. 488 del 1999 in merito alla possibilità di optare tra il pagamento del 50 per cento del contributo unificato o di continuare con il sistema previgente dei bolli e delle marche in relazione ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2002. Il Senato ha eliminato l'obbligatorietà del nuovo regime fiscale ripristinando il previgente sistema basato sulla facoltatività. La parte il cui procedimento è già iscritto a ruolo prima del 1° marzo 2002 potrà, pertanto, optare per il pagamento del 50 per cento del contributo unificato rilasciando l'apposita dichiarazione sul valore nella causa o continuare con il precedente regime delle marche e dei bolli.

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche in tema di esenzioni è da sottolineare che il dubbio interpretativo relativo alla qualificazione degli atti giudiziari (si pensi al precetto che, pur se con esso non ha inizio il processo di esecuzione, resta pur sempre un atto giudiziario) è stato risolto includendo nell'esenzione gli atti ed i provvedimenti necessari o funzionali ai procedimenti stessi anche se ad essi antecedenti e propedeutici.

Inoltre, il provvedimento dispone l'esenzione dalle imposte di bollo delle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti civili, penali, amministrativi, tavolari, concorsuali e di volontaria giurisdizione.

Al comma 5, che modifica il comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, attraverso la soppressione dell'inciso « di registro », è esteso il novero dei procedimenti esenti dal contributo unificato.

L'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo, sia soggetto al pagamento dei diritti. L'esenzione è estesa, inoltre, per i procedimenti di rettificazione di stato civile, per quelli in materia tavolare, nonché per i procedimenti cautelari in corso di causa, per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro, per i procedimenti in materia di assegno di mantenimento dei figli e più in generale per tutti i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone.

L'esenzione è inoltre estesa ai procedimenti esecutivi di rilascio e consegna (articolo 605 del codice di procedura civile) in quanto l'intervento del giudice è solo eventuale.

Infine, l'articolo 2 del decreto-legge, così come modificato dal Senato, modificando la legge 24 marzo 2001 n. 89 in materia di equa riparazione, prevede la espressa esenzione dal contributo unificato anche dei ricorsi inoltrati ai sensi della citata legge ovvero relativi ai procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del principio costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione durata ragionevole del processo.

In ordine ai soggetti tenuti alla integrazione del contributo, è da rilevare che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge espunge dal testo dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 488 del 1999 il riferimento testuale alla parte che interviene nella procedura di esecuzione. In effetti, chi interviene nella procedura di esecuzione è tenuto al pagamento del contributo solo se è egli stesso a fare istanza di vendita o assegnazione del bene in ipotesi di inerzia del creditore procedente, primo pignorante. Il comma 5 dell'articolo 9 della citata legge prevedeva il pagamento del contributo nella sola ipotesi di modifica della domanda giudiziale, mentre la fattispecie viene estesa dal testo in esame anche alla domanda riconvenzionale, all'intervento autonomo e alla chiamata in causa che incidono sul valore della controversia facendo scattare scaglioni superiori di cui alla tabella 1 allegata alla

legge. Il pagamento del contributo è dovuto nei limiti dell'aumento.

Un tema oggetto del decreto è anche quello della determinazione della entità del contributo. Con la modifica apportata dal Senato vengono risolti problemi di interpretazione relativi allo scaglione da applicare per le cause in cui la parte non dichiara il valore della stessa. E vale a dire che la fattispecie della mancata dichiarazione non può essere equiparata alla ipotesi di indeterminabilità del valore, di cui alla lettera *d*) della tabella — 310 euro — ma applicazione dello scaglione massimo di cui alla lettera *g*) 930 euro.

Il comma 7 dell'articolo 1 inserisce il comma 3-*bis* nella tabella che fissa in 672 euro l'entità del contributo dovuto per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa del fallimento fino alla chiusura.

Il comma 8 prevede la riduzione del contributo unificato previsto per i procedimenti sommari di cui al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile.

Si tratta dei procedimenti d'ingiunzione, dei procedimenti cautelari, dei procedimenti possessori, dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e a sentenza dichiarativa di fallimento, dei procedimenti per convalida di sfratto. Per questi ultimi la norma precisa le modalità per la determinazione del valore. Il comma 9, inserisce il comma 4-*bis* nella tabella 1 allegata alla legge per individuare il contributo dovuto (pari a 62 euro) per i procedimenti di volontaria giurisdizione e per i procedimenti di cui al libero IV titolo II capo VI del codice di procedura civile (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio).

Il comma 10 dell'articolo 1 inserisce il comma 5-*bis* nella tabella allegata alla legge fissando il contributo dovuto per le procedure di opposizione agli atti esecutivi, in 103,30 euro. Identico contributo di 103,30 euro è previsto per le procedure in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione delle delibere condominiali (comma 11, articolo 1 del decreto-legge, che inserisce il comma 5-*ter* nella tabella).

Il decreto contiene anche una disciplina transitoria. L'articolo 4 del decreto-legge viene coordinato con le modifiche introdotte dal comma 6 dell'articolo 1 recando la sola disciplina transitoria per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Tale disciplina dispone che sono fatti salvi gli atti compiuti e che non si fa luogo a rimborso, a ripetizione o a integrazione di quanto pagato.

Per quanto attiene ai pareri espressi sul testo del decreto-legge, la Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni ed il Comitato per la legislazione hanno entrambi evidenziato che la formulazione dell'articolo 4, così come modificata nel corso dell'esame al Senato, potrebbe essere meglio specificata al fine di rendere più chiara quale sia la normativa applicabile ai procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo, e in particolare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

FALANGA, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2639,

rilevato che la materia in esame è stata oggetto di numerosi interventi volti a procrastinare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 1, dovrebbe chiarirsi se la finalità della norma sia quella di mantenere o meno il regime previsto dal decreto-legge, nel suo testo originario, per i procedimenti iscritti a ruolo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge e l'entrata in vigore della legge di conversione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

rilevato che il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 28, incide su una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in riferimento alla formulazione dell'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, valuti la Commissione l'opportunità di specificare quale sia la normativa applicabile ai procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo, e in particolare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

rilevata la necessità di risolvere tempestivamente le difficoltà di carattere applicativo sorte in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina sul contributo unificato;

condivisa l'opportunità di escludere le sanzioni della irricevibilità e della improcedibilità dei procedimenti in caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo;

condivisa altresì l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi presentati con riferimento ai procedimenti in materia di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, nonché l'estensione del novero dei procedimenti esenti dal medesimo contributo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dal comma 4 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
(IDENTICO A QUELLO DELLA COMMISSIONE)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2002, N. 28

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali" »;

al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: « i valori indicati nella tabella 1 allegata alla » è inserita la seguente:
« presente »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisoria," e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno" »;

al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge" »;

al comma 4, capoverso 5-bis, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario »;

al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: « in corso di causa, » sono inserite le seguenti: « i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa" »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

"11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie".

6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;

b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;

c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;

d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;

e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;

f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;

g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457” »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

”3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1” »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

”4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno” »;

al comma 9, all'alinea, la parola: « numero » è sostituita dalla seguente: « comma » e al capoverso 4-bis le parole: « ad eccezione del capo I » sono sostituite dalle seguenti: « capo VI » e la parola: « numero » è sostituita dalla seguente: « comma »;

ai commi 10 e 11, all'alinea, la parola: « numero » è sostituita dalla seguente: « comma ».

All'articolo 2, capoverso, dopo le parole: « ART. 5-bis. » è inserita la seguente rubrica: « (Gratuità del procedimento) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario ».

All'articolo 3, comma 1, le parole: « l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale, » sono sostituite dalle seguenti: « l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, ».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « entrata in vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione » e le parole da: « e per i procedimenti, già iscritti » fino a: « nella misura del 50 per cento » sono soppresse.

DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2002, N. 28

Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1 del medesimo articolo, nonché l'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, al fine di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà interpretative all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da più parti sollevate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ogni onere legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

(segue: testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla tabella 1).

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno ».

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: « ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 1.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla tabella 1).

01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali ».

1. *Identico:*

« 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla **presente** legge ».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, **al secondo periodo, dopo le parole: « al pagamento », sono inserite le seguenti: « , anche in via provvisoria, »** e, in fine, sono aggiunte le parole: « ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno ».

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: « ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda ». **Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: « La dichiarazione deve**

(segue: testo del decreto-legge)

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale ».

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione ».

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, **per la prima udienza utile**, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:

a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge».

4. *Identico:*

«5-bis. Entro **trenta** giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. **L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario».**

5. *Identico:*

«8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, **i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500** ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione **Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile».**

6. *Identico:*

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo **o per i quali è stato depositato il ricorso** a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo **o per i quali è stato depositato il ricorso** alla data del 1° marzo 2002, **una delle parti può valersi** delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 **allegata alla presente legge** in ragione **del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua appositamente**

(segue: testo del decreto-legge)

b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;

c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto **già** pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa ».

7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa ».

6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

« **11-bis.** Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie ».

6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« **1.** Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

- a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;
- b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;
- c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;
- d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;
- e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;
- f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
- g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457 ».

7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« **3-bis.** Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1 ».

(segue: testo del decreto-legge)

8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « titolo I » sono inserite le seguenti: « , capo I, III e IV, » e sono soppresse le parole: « e II, », nonché l'ultimo periodo dalle parole: « il contributo » alle parole: « procedura civile ».

9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, **ad eccezione del** capo I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera *b*) del numero 1 della presente tabella ».

10. Dopo il numero 5 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio ».

11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30 ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

8. Il **comma** 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è **sostituito dal seguente**:

« **4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno** ».

9. Dopo il **comma** 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo **VI**, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera *b)* del **comma** 1 della presente tabella ».

10. Dopo il **comma** 5 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« *5-bis. Identico* ».

11. Dopo il **comma** *5-bis* della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« *5-ter. Identico* ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).

1. *Identico*:

« **ART. 5-bis. (Gratuità del procedimento).** - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. **Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario** ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile).

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: «l'indicazione delle parti,» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale,».

ARTICOLO 4.

(Norma transitoria).

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e **per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il contributo nella misura del 50 per cento**, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

MARTINO, *Ministro della difesa.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 3.

(Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile).

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: «l'indicazione delle parti,» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione delle generalità delle parti, **nonchè la generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,**».

ARTICOLO 4.

(Norma transitoria).

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

€ 0,52



14PDL0026990